

Causa C-216/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

4 aprile 2023

Giudice del rinvio:

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Data della decisione di rinvio:

23 marzo 2023

Ricorrente:

Hauser Weinimport GmbH

Resistente:

Freistaat Bayern

[OMISSIS]

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera, Germania)

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso dalla

Hauser Weinimport GmbH,

[OMISSIS] Fischach, Germania

- Ricorrente -

[OMISSIS]

contro

Freistaat Bayern (Land Baviera)

[OMISSIS]

- Resistente -

in materia di

legislazione alimentare;

nella fattispecie: appello della ricorrente avverso la sentenza del Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo di Augusta, Land Baviera, Germania) del 21 settembre 2020,

il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera), 20^a Sezione,

[OMISSIS], senza trattazione orale, in data **23 marzo 2023**,

ha emesso la seguente

ORDINANZA:

1. La presente Sezione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

a) Se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «alcole» comprende anche una bevanda che contiene alcole e che non è un prodotto vitivinicolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

b) Se, nell'accezione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014, «*versetzen*» significhi che il titolo alcolometrico volumico del prodotto finale deve risultare aumentato rispetto a quello del prodotto vitivinicolo utilizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento.

c) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) n. 251/2014, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto alimentare sapido» comprende una bevanda alcolica ai sensi della questione sub a).

2. Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali [OMISSIS].

Motivazione:

1 Le parti dissentono sulla questione se la ricorrente possa classificare il prodotto, da essa fabbricato e immesso sul mercato, come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

- 2 Secondo le dichiarazioni della stessa ricorrente, non contestate dal resistente [OMISSIS], essa produce una miscela di bevande alcolica composta per il 55% da vino e per il 10% da birra, con un titolo alcolometrico volumico pari a 5,5 % vol., aromatizzata con fiori di sambuco. La ricorrente l'ha immessa sul mercato con la designazione «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli». Tale designazione è stata contestata dal resistente, il quale considera la birra aggiunta alla bevanda un «alcole» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014, che non potrebbe essere aggiunto ad una bevanda classificata come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli». La ricorrente ritiene che per alcole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), di detto regolamento si debba intendere solo l'alcole menzionato al punto 3 dell'allegato I, dal momento che l'aggiunta di alcole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 dovrebbe risultare in un aumento e non, come nel caso del prodotto della ricorrente, in una riduzione del titolo alcolometrico volumico già contenuto nel vino. In ogni caso, la birra sarebbe un ingrediente sapido ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del medesimo regolamento, per cui la designazione come «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» sarebbe possibile anche se la birra dovesse essere considerata un alcole ai sensi di detto regolamento.
- 3 La questione pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.
- 4 a) Le norme determinanti per la composizione della controversia sono l'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e l'articolo 25, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 49, punto 4, del Deutsches Weingesetz (legge tedesca sul vino; in prosieguo il «WeinG»), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 2, e con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014.
- 5 b) Le disposizioni nazionali sono formulate come segue:

Articolo 25 WeinG [«Legge sul vino, pubblicata il 18 gennaio 2011 (BGBl. I, pag. 66) e modificata da ultimo dall'articolo 2, paragrafo 4, della legge del 20 dicembre 2022 (BGBl. I, pag. 2752)»] – **Divieti volti alla tutela contro le frodi**

«(1) Al responsabile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18; GU 2014, L 331, pag. 41; GU 2015, L 50, pag. 48; GU 2016, L 266, pag. 7), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283 (GU 2015, L 327, pag. 1), è vietato immettere in commercio, o pubblicizzare in generale o in singoli casi, un prodotto contenente informazioni su prodotti che non soddisfano i requisiti di cui

1.

all'articolo 7 paragrafo 1, anche in combinato disposto con il paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011,

(...))».

Articolo 49 WeinG – Disposizioni penali

«È punito con pena detentiva fino a un anno o con ammenda chiunque (...)

4. immetta sul mercato o pubblicizzi un prodotto in violazione dell'articolo 25, paragrafo 1 (...))».

6 c) Giurisprudenza nazionale:

Con sentenza del 18 aprile 2019, il Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Treviri, Germania) ha stabilito che un vino di frutta aggiunto a un prodotto vitivinicolo dovrebbe essere classificato come prodotto alimentare sapido ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) n. 251/2014 e che tale prodotto non sarebbe un alcole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento (sentenza del 18.4.2019 – 2 K 6133/18.TR). Il Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo di Augusta) ha stabilito, con sentenza del 21 settembre 2020 (sentenza Au 9 K 20.597) avverso la quale la presente Sezione ha accolto istanza di appello, che nessun'altra bevanda alcolica può essere aggiunta ad una bevanda per la quale si intende utilizzare la designazione «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli».

7 A quanto risulta, non esiste su tale questione una giurisprudenza nazionale di organi giurisdizionali superiori.

8 Le questioni pregiudiziali sono determinanti per la soluzione della controversia in ragione della composizione del prodotto scelta dalla ricorrente, dal momento che quest'ultima può classificare il prodotto come «cocktail aromatizzato di prodotti

vitivinicoli» solo qualora la birra ivi contenuta non sia considerata un alcole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014, oppure, se considerata tale, qualora si tratti di un ingrediente sapido ai sensi dell'allegato [I], punto 1, lettera b), ii), del medesimo regolamento.

- 9 La questione sollevata richiede un chiarimento da parte della Corte, in quanto la presente Sezione non è in grado di rispondere con la necessaria chiarezza al punto rilevante per la controversia, e un'interpretazione vincolante da parte della Corte della norma all'origine della causa è necessaria ai fini della risoluzione della stessa.
- 10 Il passaggio della disposizione rilevante ai fini della controversia recita quanto segue: «Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda (...) alla quale non è stato aggiunto alcole» [articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014].
- 11 a) Occorre chiarire se il termine «alcole» si riferisca solo all'alcole di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) n. 251/2014, che non può essere aggiunto al cocktail (nozione in cui non rientrerebbe la birra in quanto non soddisfa i criteri ivi enunciati), o se per alcole ai sensi della disposizione si intenda qualsiasi alcole già presente in una bevanda miscelata che non sia essa stessa un prodotto vitivinicolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), in quanto non soddisfa i criteri di cui all'allegato I, punto 3, e già per questo motivo non può essere aggiunto al gruppo delle bevande aromatizzate a base di vino [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 251/2014]. A favore di questa tesi interpretativa potrebbe deporre il fatto che, per ragioni di chiarezza per il mercato e per i consumatori, si dovrebbe precisare che ai fini della designazione come prodotto vitivinicolo aromatizzato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014, oltre all'alcole contenuto nel prodotto vitivinicolo stesso, è consentito solo l'impiego di alcole ai sensi dell'allegato I, punto 3, del medesimo regolamento, e non di altre bevande alcoliche, senza che rilevi l'intenzione dell'operatore del settore alimentare di aumentare il contenuto alcolico.
- 12 b) Contrariamente all'istanza di primo grado, la presente Sezione tende a ritenere che la birra utilizzata nel caso di specie, avente un titolo alcolometrico volumico di 5,5 % vol., non sia un alcole ai sensi della disposizione controversa. Ciò risulta dalle seguenti considerazioni:
- 13 aa) «*Versetzen*» [miscelare] dovrebbe avere un significato equivalente alla forma sostantivata «*Zusatz*» [aggiunta] utilizzata nell'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) n. 251/2014 e significare quindi «*zusetzen*» nel senso di «*hinzufügen*» [aggiungere]. Ciò risulta da un confronto con la versione linguistica francese di detto regolamento, che all'articolo 3 utilizza il termine «*addition*» (in italiano: «addizione, aggiunta») e all'allegato I, punto 3, «*adjonction*» (in italiano: «aggiunta»), e con la versione linguistica inglese, che all'articolo 3 del regolamento utilizza le formule «*to which no alcohol has been added*» (*to add*: in italiano «aggiungere») e «*addition of alcohol*» (*addition*: in italiano «addizione, aggiunta»). Nell'uso linguistico tedesco, «*versetzen*» significa «miscelare» nel significato, qui rilevante, ad esso attribuito nel

settore alimentare (ridurre quindi la qualità) (fonte: Duden). Tenuto conto delle versioni in lingua francese ed inglese del regolamento (UE) n. 251/2014 e dell'impiego del termine «Zusatz» [aggiunta] nell'allegato I, punto 3, del medesimo regolamento, la presente Sezione tende a ritenere che «versetzen» [miscelare] significhi «zusetzen» [aggiungere] nel senso qui proprio. La norma da interpretare prevede quindi che a una bevanda definita «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli» non sia stato aggiunto alcole ai sensi del punto 3, dell'allegato I.

- 14 bb) La presente Sezione ritiene che per «alcole» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), si debba intendere unicamente l'alcole ai sensi dell'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) n. 251/2014, dal momento che un aumento del titolo alcolometrico volumico della bevanda dovrebbe risultare solo dall'aggiunta dei tipi di alcole ivi menzionati al prodotto o ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a). Le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico volumico inferiore al prodotto vitivinicolo riducono il titolo alcolometrico volumico del prodotto di partenza [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale] e non possono quindi soddisfare, già sotto il profilo linguistico, la condizione secondo cui l'alcole è «aggiunto» (aumentando così la sua proporzione rispetto al volume totale della bevanda). Per tale motivo, la disposizione controversa nel caso di specie prevede anche che il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finito si situi tra 1,2 % vol. e 10 % vol. e non superi, quindi, o quantomeno non in modo significativo, il titolo alcolometrico volumico del prodotto vitivinicolo alla base della bevanda (il titolo alcolometrico volumico del vino va da 9 % vol. a 14 % vol.) [a differenza dei vini aromatizzati i cui titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere compreso tra 14 % vol. e 22 % vol.: articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 251/2014].
- 15 cc) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino). La risoluzione OIV/ECO 288/2010 ha introdotto trattamenti nella Parte I, Capitolo 6 (Prodotti a base d'uva, di mosto d'uva o di vino) del Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche, ai punti 6.6 (Bevande a base di prodotti vitivinicoli) e 6.7 (Bevande a base di vino), tra cui l'«aggiunta di prodotti di qualità alimentare o di bevande non alcoliche inclusa l'acqua». Poiché il regolamento (UE) n. 251/2014 fa riferimento ai processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV e prevede espressamente l'aggiunta di bevande non alcoliche, non è chiaro il motivo per cui il testo del regolamento non precisi, nel punto in questione, che possono essere aggiunte solo bevande non alcoliche, utilizzando piuttosto l'espressione «alla quale non è stato aggiunto alcole», se il legislatore avesse inteso che nessuna bevanda alcolica deve essere contenuta in un «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli».
- 16 dd) Secondo il considerando 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati devono contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche

ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. A fronte di ciò, il consumatore medio informato potrebbe legittimamente attendersi che una bevanda alcolica denominata «cocktail» possa contenere diverse bevande alcoliche in una miscela, a condizione che non sia identificata come non alcolica. Inoltre, la protezione del consumatore e della commercializzazione prevista dalla regolamentazione è più evidente per le categorie dei «vini aromatizzati» e delle «bevande aromatizzate a base di vino», le cui denominazioni sono strettamente connesse a metodi tradizionali di produzione («Vermut o Vermout o Vermouth», allegato II A, punto 3; «Sangría/Sangria», allegato II B, punto 3), rispetto alle bevande commercializzate con la denominazione «cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli», in quanto il regolamento non associa a queste ultime prodotti noti e designati in base a metodi tradizionali di produzione (allegato II C).

- 17 Nell'ipotesi in cui, in ragione del suo titolo alcolometrico volumico, la birra utilizzata nel caso di specie sia un «alcole» ai sensi del regolamento n. 251/2014, che non può essere aggiunto a una bevanda aromatizzata a base di vino, la presente Sezione chiede se a un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento possa essere aggiunta birra come «ingrediente sapido» ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) n. 251/2014, o se il suo titolo alcolometrico volumico osti a una siffatta interpretazione. In Germania vengono commercializzati numerosi prodotti alimentari aromatizzati alla birra. Dagli studi preliminari al rinvio effettuati dalla presente Sezione risulta che l'aroma di birra può essere acquistato e aggiunto agli alimenti come ingrediente di panificazione. Al riguardo, la presente Sezione non ha in linea di principio alcun dubbio sul fatto che la birra sia un prodotto alimentare sapido ai sensi del regolamento.
- 18 La presente ordinanza non è impugnabile [OMISSIS]
[OMISSIS]